

**Osservazioni del Gruppo IREN al
Documento per la consultazione n. 178/2019/R/TLR del 7 maggio 2019
“Disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso nel servizio di
teleriscaldamento e teleraffrescamento”**

Considerazioni di carattere generale

In termini generali la Scrivente rinnova l’auspicio, rappresentato in diversi contesti a Codesta Autorità, che la **regolazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento possa essere sempre più inclusiva rispetto alla dimensione dello sviluppo** e, conseguentemente, orientata alla ricerca di soluzioni finalizzate a una sua ordinata espansione.

Il documento di consultazione 178/2019 rappresenta un tassello importante nel percorso di approfondimento da parte dell’Autorità di tematiche specifiche del settore del teleriscaldamento, particolarmente apprezzabile sotto i profili metodologico (in termini di modalità di confronto continuo e costruttivo con gli stakeholder) e contenutistico con riferimento alla **novità rispetto alla vigente disciplina del TUAR** – qui proposta per la consultazione – relativa a una **impostazione della disciplina sulle modalità di esercizio del diritto di recesso a carattere asimmetrico, ovvero differenziata in funzione delle caratteristiche dell’utenza**.

In particolare, la scrivente Società apprezza il fatto che, a fronte degli opportuni approfondimenti relativi a profili di salvaguardia di investimenti già effettuati e di ulteriore sviluppo del settore da un lato e a verifica del rispetto delle condizioni di tutela dei clienti vulnerabili e di promozione della concorrenza dall’altro, sia possibile **apportare lievi aggiornamenti migliorativi alla vigente disciplina**.


Attraverso la presente risposta alla consultazione in oggetto, IREN intende pertanto offrire all’Autorità un ulteriore contributo in materia di disciplina delle modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nel solco di un percorso regolatorio innescato a valle della pubblicazione del TUAR e costruttivamente proseguito sino a oggi, con successivi approfondimenti a livello di dettaglio crescente sia a livello individuale sia a livello associativo, avente ad oggetto la **valutazione delle potenziali criticità derivanti dall’applicazione di alcune disposizioni del TUAR in tema di diritto di recesso (in particolare**

commi 9.4 e 9.5) a clienti di grandi dimensioni, non soltanto prospettici ma anche già contrattualizzati.

Il portafoglio clienti del Gruppo IREN nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento è caratterizzato da un rilevante peso dei clienti di grandissime dimensioni ($P > 1.200 \text{ kW}$) dotati di elevata forza contrattuale e di competenze tecnico-economiche.

Dall'analisi relativa alle caratteristiche del settore effettuata dall'Autorità (DCO 637/2018/R/TLR) e in particolare dal grafico riportato nel seguito, emerge la specificità del Gruppo IREN in termini di operatore con il più alto valore dell'indice Calore erogato/N° utenti.

Quota di mercato degli operatori del telecalore



Fonte: Raccolta dati 2017 qualità commerciale

In considerazione delle sopracitate caratteristiche del parco clienti, la Scrivente auspica l'implementazione del perfezionamento del TUAR che, in linea con gli orientamenti del DCO in oggetto, possa consentire di superare le criticità che l'attuale disciplina genera sul portafoglio dei contratti (i) esistenti e (ii) potenziali ovvero in fase di negoziazione.

Coerentemente con le considerazioni sopra esposte, IREN concorda con la valutazione espressa al punto 3.8 del DCO, relativa alle specificità delle caratteristiche degli utenti del settore, sia in relazione alla loro natura sia alla forza contrattuale e alle competenze tecnico-economiche. Come ricordato dall'Autorità, i *“grandi utenti industriali non presentano le stesse esigenze di tutela delle utenze residenziali di piccole dimensioni. I primi dovrebbero essere in grado di valutare autonomamente l'opportunità di sottoscrivere clausole di durata pluriennale che, se debitamente strutturate, possono anche comportare benefici per entrambe le parti contraenti, attraverso una*

migliore allocazione, anche intertemporale, dei costi di allacciamento e maggiori garanzie di durata della fornitura e delle condizioni economiche offerte.”

Si ritiene pertanto **auspicabile l’esclusione dall’applicazione dei commi 9.4 e 9.5 del TUAR per i clienti di grandissime dimensioni (intendendosi i clienti con potenza contrattualizzata superiore a 1.200 kW), capaci per loro natura – in un contesto di decisione *make or buy* - di valutare consapevolmente l’offerta di allacciamento in alternativa alle altre soluzioni tecniche percorribili, grazie a proprie strutture che, nell’esperienza di IREN, risultano in grado di interfacciarsi pariteticamente con il fornitore del servizio telecalore.**

IREN concorda inoltre con la valutazione espressa al punto 3.9 del DCO, relativa al fatto che *“Per gli utenti di minori dimensioni, più esposti al rischio di una errata valutazione della convenienza del servizio nella fase precontrattuale, risulta al contrario fondamentale assicurare un’adeguata tutela, con la possibilità di recedere senza oneri ingiustificati nella fase successiva all’attivazione del servizio.”*

Dal punto di vista della propria esperienza industriale, **IREN**, in applicazione del sopracitato criterio e nell’ottica di tutela dei clienti più deboli, **non ha mai inserito la clausola relativa al corrispettivo di salvaguardia (art. 9 del TUAR) nei contratti con clienti residenziali**, anche di grandi dimensioni, stipulati successivamente all’entrata in vigore del TUAR.

Risposte agli spunti di consultazione proposti

S.1 Si condividono gli obiettivi generali dell'intervento di regolazione? Motivare la risposta.

Si condivide completamente, come anticipato nella sezione introduttiva. In particolare, si valuta positivamente l'intenzione di differenziare in base alle caratteristiche dell'utenza le modalità di tutela della medesima, in modo da evitare un contestuale effetto negativo sulla salvaguardia degli investimenti già effettuati dagli operatori e sullo sviluppo complessivo del settore.

S.2 Si condivide la nuova definizione di utente residenziale domestico? Motivare la risposta.

Si condivide, al fine di meglio definire specifiche esenzioni/applicazioni normative particolari relative alla categoria.

S.3 Si condividono le modifiche della disciplina del corrispettivo di salvaguardia? Motivare la risposta.

Si condivide. Tale modifica alla disciplina del corrispettivo di salvaguardia consentirebbe una maggior tutela di investimenti già effettuati e futuri.

Nell'ambito della disciplina dei nuovi contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del TUA e con riferimento ai grandissimi clienti (con potenza contrattualizzata maggiore di 1.200 kW), in particolare industriali ma anche del settore terziario, generalmente parte di grandi società e dotati di competenze e strutture specialistiche (Energy Manager, Uffici Legali e Analisti Economico-finanziari), lo strumento del corrispettivo di salvaguardia potenziato non risulta idoneo a giudizio della Scrivente.

Come già segnalato a Codesta Autorità, infatti, la Scrivente conferma che (i) l'allacciamento di questa tipologia di clienti è *capital intensive* con tempi di rientro ampiamente superiori ai 10 anni e (ii) tali clienti sono interessati a sostenere solo parte dei costi di allacciamento (ed estensione della rete) a fronte di contratti di lunga durata con clausole onerose di *way-out* (in alcuni casi anche con

contratti *take or pay*), condizioni che assicurano da una parte ai clienti una garanzia di durata della fornitura e, dall'altra, ai gestori un rientro dei costi di investimento non sostenuti dai clienti.

La Scrivente concorda pertanto con la proposta di esclusione dall'ambito di applicazione dalla disciplina del recesso (Titolo III del TUA) i clienti con potenza contrattualizzata superiore a 1.200 kW.

S.4 Si condivide quanto prospettato per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUA? Quale delle due alternative proposte si ritiene preferibile? Motivare la risposta.

Dal punto di vista della Scrivente, a regolazione vigente e con particolare riferimento all'applicazione della clausola 9.4 del TUA, sussiste una criticità sui contratti esistenti stipulati con grandissimi clienti, tale da comportare la potenziale decadenza delle clausole di durata in 45 contratti, la cui scadenza naturale è successiva al 31.12.2021.

Si condivide pertanto la proposta qui in consultazione, ritenendo preferibile l'alternativa presentata nella bozza di articolato rispetto a quella proposta al punto 7.8 del DCO, che parrebbe più onerosa dal punto di vista amministrativo in quanto andrebbe applicata individualmente a numerosi contratti.

S.5 Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti degli utenti del servizio?

Si condivide la scelta di prevedere obblighi informativi in tema di esercizio del diritto di recesso e di modalità applicative del corrispettivo di salvaguardia nel preventivo di allacciamento, sul sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, lasciando comunque inalterati i contratti in essere.

S.6 Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti dell'Autorità?

Si condivide.